

Codice A1502A

D.D. 5 aprile 2019, n. 349

**Articolo 8 della L.R. n. 12/2004, come sostituito dall'articolo 33 della L.R. n. 30/2009, Fondo di garanzia per il microcredito. Termine di presentazione delle domande al 12.04.2019 per gli interventi di cui all'articolo predetto.**

Visti:

- l'articolo 8 della L.R. n. 12/2004, come sostituito dall'articolo 33 della L.R. n. 30/2009 "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile e fondo di garanzia per il microcredito";
- in particolare i commi 4 e 5 del predetto articolo relativi all'istituzione di un Fondo di garanzia per il microcredito finalizzato a consentire ai soggetti "non bancabili", soggetti che non hanno accesso al credito presso banche e altri istituti finanziari regolamentati in quanto non hanno la possibilità di fornire alle predette istituzioni una garanzia reale né una valida garanzia personale da parte di terzi al fine di realizzare un'idea imprenditoriale o un'attività di lavoro autonomo;
- il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito T.U.B.);
- l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 che ha sostituito il Titolo V del predetto T.U.B;
- l'art.111 del T.U.B. che prevede il "Microcredito", così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.lgs 19 settembre 2012, n. 169,
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 che ha disciplinato il "Microcredito" a norma del comma 5, del predetto articolo 111;
- l'Asse1 "Occupazione", Priorità 8i, Ob. Specifico 1 del POR FSE 2014-2020, nel cui ambito prevede l'Azione 2 dell'Accordo di Partenariato: "Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)";

premesse che:

- con la D.G.R. n. 64 – 12899 del 21.12.2009, è stata prevista l'attivazione del Fondo di garanzia per il microcredito presso Finpiemonte S.p.A.;
- con la determinazione n. 810 del 23.12.2009, sono state affidate a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse all'attivazione del sopra citato Fondo;
- con la D.G.R. n. 41 – 13183 dell'01.02.2010, sono stati previsti i criteri di utilizzazione del Fondo di garanzia per il microcredito;
- con la determinazione n. 421 del 30.07.2010 sono state affidate a Finpiemonte le funzioni e le attività connesse con la gestione del Fondo di garanzia per il microcredito ed è stato approvato lo schema di contratto a norma della "Convenzione quadro" di cui alla D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010; contratto stipulato in data 12.08.2010, repertorio n. 15536;
- con la D.G.R. n. 21 – 2836 del 25.01.2016, sono stati ridefiniti i criteri generali per l'utilizzazione del Fondo di garanzia per il microcredito a fronte della normativa statale, art. 111 del Testo Unico bancario e per rendere lo strumento più efficace e più rispondente alle esigenze dei soggetti beneficiari e del territorio;
- con la D.G.R. n. 12 - 2909 del 15.02.2016, è stato previsto: "Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Don Mario Operti Onlus e Associazione Temporanea di scopo di associazioni datoriali, rappresentata da Confcommercio Piemonte, per l'accoglienza, l'ascolto,

l'accompagnamento, servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio a favore dei soggetti destinatari del Fondo di garanzia per il microcredito;

- con la determinazione n. 432 del 07.07.2016, con la quale sono state stabilite nuove modalità e procedure per la concessione delle garanzie;
- con la D.G.R. n. 16 – 3500 del 20.06.2016 di approvazione dell'Atto di indirizzo “ Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo” ed i conseguenti dispositivi regionali attuativi, sono state definite e attivate, a valere sulla citata Azione 2 del POR FSE 2014-2020, per gli anni 2016/2018 - con successiva proroga di attività fino al 30.09.2019 (D.G.R. n. 37-7885 del 16.11.2018) - le seguenti Misure :
  - ✓ Misura 1, Supporto all'imprenditorialità e servizi consulenziali per la creazione di impresa e del lavoro autonomo (assistenza ex ante);
  - ✓ Misura 2, Consulenza specialistica e tutoraggio (assistenza ex post), misure che rientrano sotto la definizione generale di “Programma MIP - Mettersi In Proprio”(DGR n. 16-3109 del 04.04.2016);

preso atto che negli allegati “A” e “B” alla D.G.R. n. 12 - 2909 del 15.02.2016 sono stati previsti gli elenchi degli sportelli, attivati dalle istituzioni non profit e dall' Associazione temporanea di Scopo di associazioni datoriali per la prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio a favore dei soggetti non bancabili;

preso atto che il protocollo d'intesa, allegato alla predetta deliberazione prevedeva una validità temporale fino al 31.12.2018 e che si intendeva rinnovato per un periodo di tre anni salvo disdetta scritta da parte di uno dei sottoscrittori da comunicarsi tre mesi prima della scadenza;

preso atto che:

- la Compagnia di San Paolo di Torino in data 12.09.2018, ns prot. n. 47206/A1502A del 16.10.2018,
- la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in data 21.09.2018, ns. prot. n. 47214/A1502A del 16.10.2018,

hanno formalizzato la volontà di non rinnovare la propria adesione comunicando che la decisione, maturata e condivisa tra i promotori dell'iniziativa, di cui si riconoscono i positivi risultati raggiunti negli anni, possa essere funzionale a consentire la definizione di nuovi criteri di utilizzazione del fondo a fronte della necessità di una revisione delle modalità di gestione dei servizi di assistenza e monitoraggio previsti dall'art. 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 176/2014;

considerata la necessità:

- di ridefinire la prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio a favore dei soggetti non bancabili tenuto conto dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale che prevede che *“i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio siano regolati con appositi contratti tra gli operatori di microcredito (istituti di credito) e soggetti specializzati nella prestazione di predette attività;*
- di prevedere per i “soggetti non bancabili” servizi adeguati che tengano conto della situazione personale e sociale di fragilità del soggetto per non compromettere, fin dalle prime fasi, la possibilità di concretizzare in modo stabile il progetto d'impresa e la sua sostenibilità nel tempo;
- di raccordare in modo adeguato le misure di politiche attive del lavoro a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo e precisamente mettere in correlazione il Fondo

di garanzia per il microcredito con i servizi erogati nell'ambito del sopra citato Programma MIP-Mettersi in proprio;

ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, stabilire che non sarà più possibile alle imprese e alle società, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, presentare domande per accedere al Fondo di garanzia per il microcredito quindi la chiusura dell'intervento, salvo diverse successive disposizioni;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046;  
tutto ciò premesso;

## IL DIRETTORE

Visti:

- gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- la Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., di cui alla D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010, sottoscritta in data 2 aprile 2010 (Rep n. 15263), modificata con D.G.R. n. 17 – 2516 del 30.11.2015 e l'allegato “Schema di contratto tipo – Art. 2, comma 4, della L.R. n. 17/2007;

in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 64 – 12899 del 21.12.2009, con D.G.R. n. 21 – 2836 del 25.01.2016 e con D.G.R. n. 12 - 2909 del 15.02.2016;

### *determina*

Di stabilire, in data 12.04.2019, il termine per la presentazione delle domande per accedere al Fondo di garanzia del Microcredito alle imprese/società, intervento previsto dall' articolo 8 della L.R. n. 12/2004, come sostituito dall'articolo 33 della L.R. n. 30/2009, per le motivazioni in premessa indicate.

Di autorizzare Finpiemonte S.p.A., in qualità di soggetto gestore del predetto intervento, di dare sul suo sito istituzionale adeguata e tempestiva comunicazione del termine della presentazione delle domande al 12.04.2019.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 “*Pubblicità degli atti amministrativi*” dello Statuto e dell'art. 5 “*Contenuto del Bollettino Ufficiale telematico*” della L.R. n. 22/2010. ” nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1, del D.lgs n. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Funzionario estensore  
- Susanna Barreca -

Il Direttore regionale  
- dr. Gianfranco Bordone -

Il Dirigente del Settore  
Dr. Felice Alessio Sarcinelli